A tutti i Dirigenti Scolastici della provincia di Lodi

alla RSU dell'Istituto

Al RLS

Al RSPP

Al Medico Competente

Al Responsabile covid dell'Istituto

Responsabile Inail

Dott. Maurizio Petronella

A tutto il personale scolastico

Oggetto: Richiesta di informativa ai lavoratori e soprattutto ai cosiddetti lavoratori "FRAGILI", ai sensi dell' art. 36 D.lgs 81/2008, e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori "FRAGILI", ai sensi degli artt. 41 del D.lgs 81/2008, e D.L. n.24 del 24.03.2022 "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*".

Le scriventi OO.SS. UIL Scuola RUA di Lodi e SNALS Scuola di Lodi, in considerazione della persistenza pandemica da SARS-COVID-19, che investe anche le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, e nell'osservanza, tra le altre norme, **dell'art. 15 del D.lgs n. 81/2008**, riguardante le misure generali di tutela, si rivolgono alle SS.LL. per chiedere **l'emanazione dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 36 del D.LGS 81/2008 per tutti i lavoratori, soprattutto per i lavoratori cosiddetti "FRAGILI" e la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.lgs 81/2008**. Ciò si rende necessario, in osservanza del principio di precauzione che così è definito dal **Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655**: "*uno stato di incertezza o di un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, e in base a tale presupposto che possono essere adottate misure di*

protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e gravità di tali rischi, comportando che, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche".

Pertanto, qualora si verifichino casi di positività, come da **segnalazioni pervenute** a questi sindacati, si ritiene necessario ribadire ed invitare l'istituzione scolastica, a voler provvedere alla **informativa** appena ricordata **qui sopra**, per definire gli attuali rischi derivanti da casi di positività presso i lavoratori e a stabilire le misure necessarie a **contrastare, ridurre e/o eliminare il rischio da contagio covid-19**.

Alla luce del mutato quadro epidemiologico, si raccomanda di valutare l'opportunità di **aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza**, nonché della ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di **competenza del Dirigente scolastico**, **in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**

E' opportuno, al fine del contrasto del persistere della pandemia e del contagio, richiamare quanto contenuto nel **Decreto Ministeriale n.82 del 31.03.2022 " *PIANO SCUOLA 2021-2022*"**, il quale in premessa rammenta:

*"(…) In considerazione della cessazione dello stato di emergenza, **il recente decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24**, ha definito, anche con riferimento all'ambito scolastico, disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Alla luce del mutato quadro normativo ed epidemiologico, è quindi necessario aggiornare le indicazioni fornite nel Piano scuola 2021-2022 per consentire il progressivo ritorno alla normalità e l'ordinario svolgimento delle lezioni in presenza. Il presente documento, pertanto, sostituisce il Piano scuola adottato con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022".*

Il D.L. N.24 del 24.03.2022 al comma 5 dell'articolo 9, disciplina le **misure di sicurezza** che continuano ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità. In particolare, la disposizione prevede che nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, nonché negli istituti tecnici

superiori, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, rimane "***raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano***".

Le istituzioni scolastiche, pertanto, continueranno a garantire, laddove le condizioni di contesto lo consentono, la distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro. Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti. La medesima disposizione prescrive inoltre, fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, "***l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva***", fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Solo nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19 è prescritto l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall'ultimo contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età.

Rimangono consentiti l'accesso e la permanenza nell'edificio scolastico solo in assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all'infezione SARS-CoV-2. Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento.

Le norme su richiamate, disciplinano con decisione che, le misure di distanziamento, di divieto di aggregazioni di persone numerose, per lungo tempo in spazi, come ad esempio, l'androne della scuola o la sala insegnanti ect., il mantenimento delle mascherine , di dpi , la sanificazione dei locali sia di tipo ordinario che straordinario, e a maggior ragione quando si verifichino casi positività, vanno mantenute e se possibile, rafforzate; merita un breve inciso, l'esigenza della sanificazione straordinaria in costanza di casi di positività di ambienti, quali servizi igienici, le aule, i laboratori e tutti gli

ambienti frequentati da aggregati umani significativi.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla **sanificazione straordinaria** da effettuarsi in conseguenza **si confermano le indicazioni di seguito riportate:**

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;

- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;

- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria, nell'osservanza delle misure di sicurezza per i lavoratori operanti nella sanificazione e di riconoscimenti di natura accessoria;

- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Si richiama l'attenzione sull'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, che proroga al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base per "chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori"..

Riguardo alle **attività di educazione fisica e utilizzo delle palestre**, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.

In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si

svolgono attività sportive.

Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione dell'anno scolastico, si richiama la necessità di assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.

In riferimento al "**fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid- 19**", lo stesso è incrementato di **30 milioni di euro** dall'articolo 36 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. **Dette risorse, per espressa previsione del Legislatore, "*possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e "*sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentant*i".**

Distinti saluti.

Lodi, 13.04.2022

Le Segreterie Provinciali

SNALS CONFSAL

LODI

UIL SCUOLA RUA

LODI